

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../47989/2008

OGGETTO: COMUNE DI SAN MAURO TORINESE - PROGETTO PRELIMINARE
VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C., adottato dal Comune di San Mauro Torinese, con deliberazione C.C. n. 40 del 22/07/2008, trasmesso alla Provincia in data 30/07/2008 (pervenuto il 04/08/08) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento; (*Prat. n.107/2008*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 40 del 22/07/2008 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'integrazione dell'art. 2.1 "Tipi di intervento", lettera *b*) "Ristrutturazione di tipo B" delle N.T.A. del Piano vigente, finalizzata ad estendere la disciplina dettata dalla Legge Regionale n. 21 del 6 agosto 1998 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti" ai locali realizzati dopo l'entrata in vigore della suddetta legge (12 agosto 1998) e fino alla data di adozione della Variante in oggetto, a condizione che gli stessi costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare principale;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di San Mauro Torinese con deliberazione C.C. n. 40 del 22/07/2008, le seguenti osservazioni:
 - a) acclarato che l'applicazione della Legge Regionale n. 21/1998 "*Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti*" trova la sua attuazione per edifici costruiti in epoca antecedente il 12 agosto 1998, si osserva che:
 - prevedere il riutilizzo di sottotetti a fini abitativi costruiti in tempi successivi alla data sopra richiamata, determina, diversamente da quanto asserito dalla documentazione di Variante, un incremento della capacità insediativa, consentito, con l'ausilio dello strumento della Variante Parziale, esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti con capacità insediativa esaurita e nel limite del 4%, parametro nel quale il Comune di San Mauro, non rientra (Censimento 2001 - abitanti 17.871) (Cfr. comma 7, art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i.);
 - prevedere, inoltre, per tale intervento l'esclusione dal computo del volume, qualora costituisca pertinenza dell'unità abitativa principale, non appare coerente con il dettato della L.R. 56/77 in materia di Varianti Parziali al P.R.G.C., consentendo aumenti della volumetria non previsti dal Piano vigente;
 - b) si ricorda infine la necessità di integrare la Variante con i seguenti atti :
 - dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 5 Legge Regionale n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Tale legge dispone, che "*.. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ...*" (cfr: c. 3 art. 5) e che "*.... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.*" (cfr: c. 4 art. 5);
 - documentazione inerente il rischio idrogeologico, come richiesto dall'art. 13.1 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Presidente Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP "*... le indagini previste dalla Circolare 7/LAP ... devono essere ... sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.*";
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di San Mauro Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....